

BANCA ALETTI & C. S.P.A.

STATUTO SOCIALE

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 2 aprile 2015

con verbale n. 43.629/17.093 repertorio Notaio dott. Marino

Forcella, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di

Milano in data 14 aprile 2015, protocollo n. 83.451/2015

Allegato "B" al n. 43.629/17.093 di rep. dr. Marino Forcella.

STATUTO SOCIALE

ALETTI & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A
brevemente BANCA ALETTI & C. S.p.A.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per Azioni denominata "ALETTI & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A." brevemente chiamata "BANCA ALETTI & C. S.p.A.".

La Società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare.

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano.

Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, e, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni potrà esercitare:

i.) tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari nonché i servizi di investimento in strumenti finanziari disciplinati dalle vigenti disposizioni normative, ed in particolare tra gli altri i servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi, il collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, la ricezione di trasmissione ordini e mediazione;
ii.) nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Tutte le suddette attività costituenti l'oggetto sociale possono essere altresì esercitate per via telefonica e/o telematica.

La società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 121.163.538,96 (centoventunomilionicentosessantatremilacinquecentotrentotto virgola novantasei) suddiviso in n. 23.481.306 (ventitremilioniquattrocentoottantunomilatrecentosei) azioni ordinarie nominative del valore nominale unitario di Euro 5,16 (cinque virgola sedici).

Il capitale può essere aumentato, sussistendo ogni altra condizione di legge, con conferimenti di crediti e beni in natura, in quest'ultimo caso con il rispetto dell'art. 2440 del c.c..

L'assemblea straordinaria dei soci può, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter c.c. e nei limiti in essi previsti, attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili.

Articolo 6 - Azioni

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni ordinarie nominative ed indivisibili del valore nominale di Euro 5,16 cadauna ed attribuisce ai soci che ne sono titolari diritti proporzionali, patrimoniali ed amministrativi.

Ai sensi dell'art. 2354, comma 7 c.c., le azioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di gestione accentrata.

In caso di comproprietà, i comproprietari dovranno nominare, ai sensi dell'art. 2347 c.c., un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti ad esse inerenti.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia tra i soci che nei confronti di terzi.

Articolo 7 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nelle ipotesi previste dall'art. 2437 c.c., con l'eccezione delle deliberazioni di proroga del termine di durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea dei soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 c.c. e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria può deliberare altresì la nomina di un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario, eventualmente nominato, non fa parte del Consiglio di Amministrazione, ma può partecipare alle riunioni del Consiglio medesimo con funzione consultiva e senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria approva altresì (i) le politiche di remunerazione e di incentivazione a favore degli

amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, compresa l'eventuale proposta di fissare un limite, al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 c.c..

Articolo 9 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono convocate secondo le formalità, con la periodicità e per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge presso la sede della società o altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea inoltre deve essere convocata quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e purché sussistano le condizioni di cui all'art. 2367 ultimo comma c.c.. In caso di inottemperanza alla richiesta di convocazione da parte del Consiglio ovvero, in sua vece, dei Sindaci, si provvederà con le modalità previste all'art. 2367 secondo comma c.c..

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche la fissazione del giorno per la seconda convocazione, che non potrà svolgersi nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'art. 2366 c.c., ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, verrà comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la

maggioranza degli amministratori e dei sindaci. In tal caso, ciascuno dei partecipanti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

Articolo 10 - Diritto di intervento

Possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti che abbiano diritto di voto anche se non iscritti a libro soci.

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario.

I soci possono delegare terzi, anche non soci, ad intervenire in Assemblea in loro rappresentanza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 2372 c.c. o da altre disposizioni normative.

La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Nell'ipotesi sopra disciplinata, l'Assemblea si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita e delibera con l'intervento e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino nel minimo le percentuali di capitale sociale indicate negli articoli 2368 e 2369 c.c. per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salve le diverse maggioranze richieste dal medesimo codice civile o dalla normativa applicabile in relazione a deliberazioni di specifico contenuto.

In deroga ai quorum deliberativi di cui al comma precedente, le delibere concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite, al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono approvate, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale presente in assemblea e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale presente in assemblea.

Le deliberazioni, prese dell'assemblea in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ed in difetto da chi l'assemblea elegge proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione e costituzione, accertare il diritto dei Soci ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare il suo svolgimento, stabilire modalità, non segrete, di votazione e accertarne i risultati.

La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre, anche due scrutatori.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, che potrà fungere in tale caso anche da Segretario.

Di ogni Assemblea viene steso processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio, quando il verbale sia redatto da questi. Il verbale dovrà essere redatto con i contenuti di cui all'art. 2375 c.c..

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Sistema di Amministrazione

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo previsto ai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI bis del Titolo V Libro V del Codice Civile.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 13 (tredici) membri secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Gli amministratori dovranno possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. Ove l'amministratore perda i requisiti, decadrà dall'incarico. La decadenza verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di inerzia, dalla Banca d'Italia.

In relazione ai limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dei vari incarichi e delle caratteristiche e dimensioni delle società da essi amministrate, si fa riferimento alla normativa tempo per tempo applicabile, fermo restando che -ove necessario- specifiche previsioni saranno determinate in apposito regolamento interno, da approvarsi a cura dell'assemblea ordinaria.

Sono "amministratori non esecutivi" i componenti del Consiglio di Amministrazione diversi da:

(i) l'Amministratore Delegato, gli amministratori ai quali il Consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'art. 2381, comma secondo, del Codice Civile e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;

(ii) i componenti del Consiglio di Amministrazione che rive-

stano incarichi direttivi nella Società, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

Sono altresì "amministratori non esecutivi" i componenti del Consiglio di Amministrazione che non rivestano le cariche né esercitino gli incarichi di cui al comma precedente presso il Banco Popolare o presso qualsiasi società da questo controllata.

Almeno un quarto degli amministratori sono amministratori indipendenti come definiti nel successivo comma.

Sono "amministratori indipendenti" gli amministratori non esecutivi i quali non intrattengano o non abbiano intrattenuto - direttamente o indirettamente - con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Ai fini di quanto precede, non si considerano "amministratori indipendenti" coloro che si trovino anche in una sola delle seguenti ipotesi:

a) gli amministratori non indipendenti del Banco Popolare e gli amministratori di una sua controllata;

b) gli amministratori che sono, o sono stati nei tre esercizi precedenti, esponenti di rilievo (intendendosi per tali: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche, per tali intendendosi i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società) della Banca, del Banco Popolare o di una società da questo controllata;

c) gli amministratori che rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Banca Aletti abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;

d) gli amministratori che siano soci, amministratori o dipendenti di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Banca Aletti;

e) gli amministratori che ricevano o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Banca Aletti, dal Banco Popolare o da una società da questo controllata, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo della Banca, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

f) gli amministratori che siano stretti familiari (intendendosi per tali: il coniuge, purché non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il quarto grado, il convivente more uxorio o i figli del convivente more uxorio e i familiari con-

viventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

g) gli stretti familiari, come sopra definiti, degli amministratori della Società;

h) gli amministratori che intrattengano, o abbiano intrattenuto nei precedenti tre esercizi, rapporti di lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione continuativa, anche a tempo determinato, con la Banca, con il Banco Popolare, con società controllate dal Banco Popolare o con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo, come sopra definiti; a tal fine vengono in rilievo anche le fattispecie in cui:

- gli amministratori siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente punto;

- i rapporti siano intrattenuti dagli amministratori con gli stretti familiari degli esponenti di rilievo della Banca, del Banco Popolare o di una società da questo controllata;

i) gli amministratori che, fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), abbiano o abbiano avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente, una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria con la Banca, con il Banco Popolare, con una società controllata dal Banco Popolare o con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo, come sopra definiti; a tal fine vengono in rilievo anche le fattispecie in cui:

- gli amministratori siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente punto;

- i rapporti siano intrattenuti dagli amministratori con gli stretti familiari degli esponenti di rilievo della Banca, del Banco Popolare o di una società da questo controllata;

j) non incorrano in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa o dalle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., salve le eccezioni che dovessero essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. e) ed i) del comma precedente.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad uno o più amministratori non determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

I candidati alla carica di amministratore devono depositare le dichiarazioni che attestino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di am-

ministrazione o controllo ricoperti in altre società.

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni assunte volta per volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione con le modalità e nei limiti di cui all'art. 2386 c.c..

Articolo 15 - Compenso e rimborso spese

Agli amministratori spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nei limiti degli importi complessivi fissati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, ultimo comma, c.c..

Articolo 16 - Presidente e Vice Presidenti

Ove non vi abbia provveduto in precedenza l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, fissando di volta in volta la durata del relativo incarico.

Il Presidente, in aggiunta ai compiti e alle competenze a lui attribuite dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto, ed in conformità ad apposito Regolamento, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, provvedendo fra l'altro affinché siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica ed adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, tali funzioni vengono assolte da un Vice Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, tali funzioni sono assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta per iscritto, da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata o altra forma da inviarsi con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima della adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta

elettronica, da spedire almeno 12 ore prima della adunanza.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audio/visivo, a condizione che coloro che intervengano a distanza possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistere altri componenti della Direzione Generale, dipendenti della Società, esperti della Capogruppo e/o esterni.

La partecipazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo alle riunioni del Consiglio di amministrazione è consentita nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti.

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti degli amministratori partecipanti.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - fermo restando l'obbligo di ciascun amministratore di comunicare l'esistenza di propri interessi in operazioni della società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto da chi le presiede e dal Segretario, nominato di volta in volta.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione dell'impresa è attribuita alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse le competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 20 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, può delegare quelle tra le proprie attribuzioni, che non siano riservate inderogabilmente alla sua competenza, a suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

All'Amministratore Delegato, ove nominato, compete comunque di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Gli organi delegati dovranno curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sull'andamento dei rischi e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

Gli organi delegati della Società prestano la propria collaborazione per consentire al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi della Capogruppo di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività del Gruppo di propria competenza.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, possono essere altresì delegati poteri, oltre che, ove nominato, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, a dirigenti e dipendenti singolarmente o riuniti in comitati.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- l'approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società, il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo, nonché l'approvazione delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari;
- la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario della Banca e dei sistemi di rendicontazione (reporting);
- la formazione del bilancio e della proposta di ripartizione degli utili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze in Italia e all'estero;
- la distribuzione di acconti su dividendi in conformità con la normativa vigente;
- la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri dirigenti, in conformità alle

- politiche di remunerazione approvate dall'assemblea;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
 - l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
 - l'acquisto, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, con l'esclusione di quelle assunzioni di partecipazioni in altre imprese che comportino una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - l'acquisto o la cessione di aziende o rami di aziende;
 - l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;
 - compromettere in arbitri o amichevoli compositori;
 - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.

In caso di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, potrà assumere -con immediata efficacia nei confronti dei terzi- decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, purché non attribuite da norme inderogabili di legge al Consiglio medesimo, su proposta motivata del Consigliere cui sia stata conferita delega in materia o, in tutti gli altri casi, del Direttore Generale. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dei competenti organi nella loro prima riunione successiva.

Articolo 21 - Direttore Generale - Dirigenti

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.

Ove nominato, il Direttore Generale è comunque preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, potendo partecipare alle riunioni degli organi amministrativi.

Il Direttore Generale riferisce all'Amministratore Delegato, ove nominato, altrimenti riferisce direttamente al Consiglio.

Al Direttore Generale, ove nominato, compete comunque di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Condirettori o Vice Direttori Generali.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito in tutte le sue funzioni e facoltà dal Condirettore Generale, se nominato, con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello indicato dal Consiglio di amministrazione.

Nell'ulteriore ipotesi di mancanza, assenza o di impedimento di tutti i Condirettori Generali, le funzioni sono esercitate da un Vice Direttore Generale o da un dipendente della Società all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di

questi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri e il trattamento economico.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società.

Articolo 22 - Rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza della Banca sia di fronte a terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, del Presidente, la rappresentanza della Banca compete a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato dall'art. 16.

All'Amministratore Delegato, se nominato, o al Direttore Generale, compete la rappresentanza della Banca, nei limiti delle attribuzioni e dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, conformemente allo Statuto ed alla legge, nonché la rappresentanza per l'esecuzione delle delibere consiliari.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, i Vice Presidenti, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Consiglio, per agevolare lo svolgimento del normale lavoro di banca, può autorizzare Dirigenti, Funzionari ed impiegati a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni e nei limiti dallo stesso Consiglio determinati.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Nell'ambito delle deleghe o attribuzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale possono conferire mandati speciali.

Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del primo comma, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea, da tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, dovranno essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro e possedere i requisiti previsti dalla legge.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.

Per i limiti al cumulo degli incarichi si fa riferimento alle disposizioni tempo per tempo eventualmente applicabili.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audio/visivo, a condizione che almeno il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco siano presenti nello stesso luogo, che coloro che intervengano a distanza possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Collegio Sindacale si ritiene tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare, il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Il Collegio Sindacale accerta, inoltre, l'efficacia, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi, avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda.

Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti d'interesse e ne

riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei sindaci può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

Al collegio sindacale sono attribuite le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In particolare, vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale.

Spettano altresì al collegio sindacale tutte le attribuzioni allo stesso assegnate dalla normativa, primaria e secondaria, tempo per tempo vigente.

I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Collegio Sindacale possono assistere il Presidente del Comitato Controlli della Capogruppo o un membro del medesimo comitato.

Articolo 24 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art. 2423 c.c. e di ogni altra applicabile normativa.

Articolo 26 - Destinazione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:

- il 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, nel pieno rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea e con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni vigenti, agli azionisti, ovvero agli altri scopi stabiliti dall'Assemblea stessa.

La società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi a termini di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27- Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.